

Cosa cambierà con la riforma dell'AVS?

La riforma “AVS 21” entrerà in vigore a tappe nel 2024. Ecco una panoramica di ciò che cambierà con la più grande revisione dell'AVS dal 1997 e di ciò a cui i nostri clienti – compresi quelli che già percepiscono una rendita di vecchiaia – dovrebbero prestare particolare attenzione.

La revisione dell'AVS „Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)“ è stata approvata di stretta misura nel referendum del 25 settembre 2022. L'obiettivo è garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i prossimi anni. A tal fine, nel 2024 l'**IVA** sarà aumentata a favore dell'AVS (l'aliquota standard normale dal 7,7% all'8,1%), motivo per cui la riforma interessa direttamente tutta la popolazione.

In secondo luogo, l'età di pensionamento, ora chiamata **età di riferimento**, sarà uniformata per donne e uomini. Il limite di età sarà aumentato gradualmente in base all'anno di nascita: le donne nate nel 1960 potranno ancora percepire la rendita all'età di 64 anni; per le donne nate nel 1961, l'età di riferimento sarà portata a 64 anni e 3 mesi, per le donne nate nel 1962 a 64 anni e 6 mesi, per le donne nate nel 1963 a 64 anni e 9 mesi, e infine a 65 anni a partire dal 1964, come per gli uomini.

Le donne nate tra il 1961 e il 1969 costituiscono la cosiddetta **generazione di transizione**. L'aumento dell'età di riferimento è ammortizzato per loro: Possono continuare a percepire la rendita di vecchiaia in anticipo, all'età di 62 anni, e dal 2025 con un tasso di riduzione privilegiato in linea con il loro reddito. Oppure riceveranno a vita un supplemento di rendita fino a 160 franchi al mese, a seconda dell'anno di nascita, del periodo di contributo e del reddito; trattandosi di una misura di perequazione, più basso è il reddito, più alto il supplemento.

Tutti gli assicurati hanno ora la possibilità di **anticipare la rendita** di vecchiaia su base mensile, non solo per intero ma anche solo in parte; la quota ritirata in anticipo può anche essere aumentata una volta. In considerazione degli elevati tassi di riduzione, alle persone in buona salute un'anticipazione della rendita è generalmente consigliata solo se le lacune di reddito fino al pensionamento non possono essere colmate con prestazioni della cassa pensioni o risparmi. Per le donne della generazione di transizione può emergere una valutazione diversa a causa delle riduzioni privilegiate.

Come il prelievo anticipato, anche il **rinvio della rendita** è indipendente dalla cessazione o dal proseguimento dell'attività lavorativa: Chi continua a lavorare può anche anticipare la rendita e chi smette di lavorare può anche rinviarla; inoltre, i coniugi possono decidere indipendentemente l'uno dall'altro. La rendita di vecchiaia può ora essere rinviata non solo per intero, ma anche solo parzialmente; la parte rinviata può anche essere ridotta. È possibile revocare il rinvio della rendita con effetto dal mese successivo. La rendita viene aumentata in base al periodo di rinvio, del 5,2% dopo il periodo minimo di un anno e del 31,5% dopo il periodo massimo di cinque anni. Inoltre, il rinvio deve essere notificato alla cassa AVS entro un anno dal raggiungimento dell'età di riferimento, preferibilmente con una prova di consegna. La rendita viene tipicamente rinviata se si continua a lavorare o se non c'è un bisogno immediato di prestazioni a causa di altri redditi e guadagni, poiché la percezione simultanea di rendite e redditi comporta una maggiore progressione fiscale.

Indipendentemente dal ritiro anticipato o rinviato, l'importo della rendita di vecchiaia può eventualmente essere migliorato **lavorando dopo l'età di riferimento**. In parole povere, per il calcolo della rendita di vecchiaia sono determinanti due criteri: da un lato, il periodo di contributo tra l'anno civile del compimento del 21° anno di età e l'età di riferimento (si ottiene la scala delle rendite applicabile con una rendita completa o parziale), dall'altro, il reddito soggetto ai contributi AVS e gli accrediti

per compiti educativi e compiti assistenziali presi in considerazione (si ottiene l'importo della rendita all'interno della scala delle rendite applicabile). Sia il periodo di contributo che il reddito medio possono ora essere aumentati con il reddito da lavoro tra l'età di riferimento e un massimo di cinque anni dopo. Tuttavia, l'aumento è possibile solo fino alla rendita massima, ossia fino a 2450 franchi per una persona sola e fino a 3675 franchi per una coppia sposata. Questa modifica legislativa è interessante, ad esempio, per un medico straniero che è arrivato in Svizzera solo all'età di 45 anni e che, dopo aver raggiunto l'età di riferimento, guadagna ancora almeno il 40% del suo reddito precedente. In questo caso, il diritto alla rendita può aumentare fino a 275 franchi al mese.

Per i beneficiari di rendita che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo AVS/AI/IPG permane. Tuttavia, questo vale solo se il reddito da lavoro supera i 16.800 franchi all'anno. Questa cosiddetta **franchigia** si applica una volta per gli indipendenti e una volta per ogni datore di lavoro per i dipendenti. A partire dal 2024 si potrà rinunciare a questa franchigia, aumentando così il reddito rilevante per il calcolo della rendita. Gli indipendenti devono comunicare la rinuncia alla propria cassa AVS entro la fine dell'anno contributivo (per la prima volta entro la fine del 2024); i dipendenti devono comunicarlo al proprio datore di lavoro entro il primo pagamento dello stipendio successivo all'età di riferimento e poi entro il primo pagamento dello stipendio dell'anno civile (quindi per la prima volta entro la fine di gennaio 2024). L'esonero comporta contributi aggiuntivi di 1680 franchi per gli indipendenti e di 1780 franchi per i dipendenti e i loro datori di lavoro. È quindi importante verificare con attenzione se vale la pena rinunciare alla franchigia; in genere non è così, soprattutto se si percepisce già la rendita massima secondo la rispettiva scala delle rendite.

Sulla base dei periodi di contributo e del reddito aggiuntivi, è possibile richiedere una volta un **ricalcolo della rendita** con una nuova decisione sulla rendita. È importante che la tempistica sia corretta, poiché la rendita più elevata sarà pagata al più presto dal mese successivo. In questo caso si applica il principio „meglio presto che tardi“, perché se dal calcolo risulta che l'assicurato non ha ancora diritto alla rendita massima completa, la cassa AVS gli dà la possibilità di ritirare la domanda e ripresentarla in un secondo momento. Tuttavia, il ricalcolo deve essere effettuato al massimo cinque anni dopo l'età di riferimento, in quanto l'attività lavorativa successiva non viene più presa in considerazione.

In virtù di una **disposizione transitoria** della riforma, il ricalcolo può essere richiesto anche dagli assicurati che non hanno ancora compiuto 70 anni il 1° gennaio 2024 e che hanno lavorato oltre la precedente età di pensionamento di 64 o 65 anni. La *medisuisse* si impegna a contattare direttamente gli assicurati che potrebbero ancora migliorare il loro diritto alla rendita. Tuttavia, se non è possibile prendere contatto, per qualsiasi motivo, non se ne ricava nulla, perché anche in questo caso vale il principio che le prestazioni vengono erogate o ricalcolate solo su richiesta. La domanda di ricalcolo può essere presentata al più presto a gennaio 2024 per febbraio 2024.

Le modifiche alla normativa AVS sopra descritte non facilitano l'attuazione delle casse AVS né la comprensione da parte degli assicurati. Al contrario, fanno parte di un sistema giuridico che è in parte ai limiti della praticabilità, il che è problematico per un sistema assicurativo nazionale obbligatorio. **Ulteriori informazioni** sulle prestazioni AVS possono essere ottenute presso le casse di compensazione, ad esempio tramite il sito web www.medisuisse.ch > [Prestazioni](#) > [Assicurazione vecchiaia e superstiti](#) e i recapiti ivi indicati.